

CONVENZIONE
CENTRO DIURNO
(minori, anziani, disabili)

Il giorno nei locali

TRA

l'Amministrazione comunale di _____, con sede in Via _____, N.____, C.F. _____, legalmente rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il __/__/__, nella qualità di _____ del Comune di _____, domiciliato per la carica presso la sede del comune in Via _____, N.____

E

il Sig. nato a il nella qualità di legale rappresentante dell'Ente con sede in via p.iva n. _____, iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale degli enti locali n. del per gestire il servizio di "centro diurno" nella struttura ubicata in via

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Sciacca in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende avvalersi di servizi aperti alla comunità, dando rilevanza alla tipologia di "centro diurno";
- che tale tipologia di servizio, per la sua caratteristica di flessibilità e varietà delle iniziative proposte, consente una risposta più adeguata alle diverse necessità del territorio;
- che il centro diurno quale servizio aperto favorisce l'accesso di tutta la comunità per promuovere l'integrazione delle diverse fasce d'utenza;
- che nel quadro della più ampia utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio l'Amministrazione comunale intende avvalersi delle prestazioni rese a istituzioni ed enti del privato sociale in possesso dei prescritti requisiti strutturali od organizzativi;
- che in alcune realtà delle aree a rischio l'inserimento dei minori presso il centro diurno può rivelarsi una risposta efficace per contrastare l'insorgenza delle cause del disagio, della devianza e della stessa criminalità;
- che l'Ente predetto si propone di concorrere ai superiori obiettivi ponendo a disposizione del comune nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-

amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi ed impianti ed utilizza personale specificamente qualificato come appresso riportato;

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'Amministrazione comunale ad affidare in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta, la gestione del servizio ad enti del privato sociale, pervenendo ad economie di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e migliore qualità dei servizi;
- che le peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste;
- che il ricorso allo strumento della convenzione con gli enti socio-assistenziali trova specifico fondamento negli artt. 16, 20 e 26 della L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, nel D.P.Reg. 28 maggio 1987 (regolamento-tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali), nel D.P.Reg. 29 giugno 1988, recante gli standard strutturali ed organizzativi per l'iscrizione all'Albo regionale, e nel D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158, recante gli schemi di convenzione-tipo e le relative innovazioni degli standard organizzativi. Il convenzionamento trova altresì riferimento nella Legge 8 novembre 2000, n. 328 e, ove ne ricorrano i presupposti, nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in particolare negli artt. 55 e 56, nel rispetto della disciplina vigente in materia di rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore;
- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socioassistenziali mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità allo standard regionale, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto, utenza, apertura del Centro

La convenzione ha per oggetto l'accoglienza di (minori/anziani/inabili/altre tipologie, di età), nell'ambito della tipologia di Centro diurno di assistenza e di incontro prevista dalla L.R. Sicilia n. 22/1986 e dai relativi standard regionali. Per i minori, gli interventi sono attuati nel rispetto del superiore interesse del minore e delle responsabilità genitoriali, secondo la normativa vigente.

Il numero degli utenti in regime di convenzione è compreso tra n. e n. utenti (in relazione alla varietà delle iniziative previste ex successivo art. 10).

Il Centro rimarrà aperto nei giorni dalle ore alle ore

Art. 2

Modalità di ammissione alla frequenza

L'Ente si impegna, sulla scorta delle direttive del comune, ad accogliere i soggetti a vario titolo interessati alle attività programmate dal Centro, sulla base delle direttive fornite dal servizio sociale comunale, presentano particolari esigenze alle quali le attività del Centro risultano adeguatamente rispondenti. In tali casi gli invii saranno corredati da apposita relazione sulla situazione personale e socio familiare del soggetto con l'indicazione delle attività rispondenti al piano di lavoro predisposto dallo stesso ufficio comunale.

L'Ente è tenuto a comunicare all'A.C. con frequenza settimanale i nominativi dei soggetti accolti in proprio presso il Centro, con indicazioni di massima relative alle motivazioni dell'accoglienza.

Agli utenti ammessi al Centro sarà rilasciato apposito tesserino, con foto, da parte dell'ufficio comunale competente firmato dal relativo responsabile.

Art. 3

Modalità di cessazione della frequenza

Alla dimissione del soggetto si può pervenire, oltre che su richiesta dell'interessato, su disposizione dell'A.C. per il venire meno delle condizioni che avevano motivato l'inserimento al Centro su disposizione della stessa, ovvero su proposta motivata dell'Ente soggetto a ratifica da parte dell'ufficio comunale competente.

L'Ente si impegna a comunicare periodicamente i nominativi dei soggetti non più frequentanti, al fine di favorire l'accesso al servizio a nuovi fruitori.

La dimissione proposta dall'Ente deve essere motivata con un rapporto sulla condizione psico-fisica e sociale del soggetto allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori o più idonee iniziative.

Art. 4

Prestazioni e prescrizioni

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale,

L'Ente si impegna a:

- a) mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività educativo-assistenziale;
- b) svolgere un'attività educativo-assistenziale che miri a valorizzare il rapporto con la comunità locale, promuovendo e favorendo l'utilizzo delle risorse, anche umane, del territorio nella fase di programmazione e gestione delle attività;

- c) la possibilità di accesso ai soggetti disabili, favorendo laddove possibile l'inserimento e la partecipazione alle attività;
- d) stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ammessi contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- e) curare il rapporto con le strutture sanitarie di base competenti per i vari interventi;
- f) predisporre e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun soggetto ammesso contenente:
 - documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e quant'altro di rilievo per un'adeguata conoscenza del soggetto;
 - scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso e da aggiornare periodicamente;
- g) predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere semestralmente;
- h) relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- i) produrre il diario giornaliero delle attività all'atto della stipula della presente convenzione;
- j) dotarsi di un registro delle presenze da tenere costantemente aggiornato.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme aggiuntive al costo del servizio secondo la normativa vigente.

Art. 5

Attività

Le attività del Centro consistono in:

- servizio sociale professionale;
- segretariato sociale;
- attività ricreative, culturali, del tempo libero ed altro (da definire in rapporto alla/e tipologia/e d'utenza; ad esempio attività manuali, artigianali, musicali, teatrali, sportive, allestimento mostre, corsi e incontri formativi, organizzazione e partecipazione ad iniziative esterne di carattere ricreativo-culturale, sostegno scolastico, cineforum, ecc...).

Oltre a ciò, si concorda l'attivazione delle seguenti iniziative, maggiormente finalizzate e orientate alle specifiche tipologie d'utenza:

- trasporto da e per il Centro;
- biblioteca aperta alla consultazione, anche di piccole dimensioni;
- servizio di lavanderia e stireria;
- podologo, parrucchiere, barbiere;

- laboratori per soggetti portatori di handicap.

Art. 6

Personale

L'Ente si impegna a fornire per lo svolgimento delle attività nei giorni e negli orari come definiti all'art. 1 il seguente personale in rapporto diretto o indiretto, garantendone la professionalità:

- assistente sociale, responsabile del coordinamento;
- animatore socio-culturale, anche in convenzione;
- personale ausiliario;
- altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili, in relazione alla tipologia d'utenza, alle dimensioni della struttura, all'organizzazione del servizio in termini di giornate ed orari di apertura, iniziative previste, ecc. (educatore professionale, pedagista, psicologo dell'educazione, istruttore sportivo, d'informatica, maestri d'arte, infermiere professionale, ecc.).

L'Ente deve garantire che il personale sia in possesso dei titoli di studio, delle qualifiche professionali e, ove previsti, dell'iscrizione ai relativi albi professionali richiesti dalla normativa vigente e dagli standard regionali applicabili. Al personale dipendente deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale pertinente al settore e all'attività effettivamente svolta, sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, nel rispetto della normativa lavoristica, previdenziale, assicurativa e, ove applicabile, dell'art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. L'Ente è tenuto a documentare, su richiesta dell'A.C., la regolarità dei relativi adempimenti.

Con particolare riferimento alle figure di assistente sociale ed educatore professionale l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza dei medesimi operatori; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

L'A.C. ha facoltà di integrare o potenziare specifiche attività, tramite l'impiego di propri operatori (assistenti sociali, psicopedagogisti, animatori...), dipendenti e non.

Art. 7

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività a carattere educativo-assistenziale, può avvalersi di volontari in funzione esclusivamente complementare e non sostitutiva del personale previsto dalla presente convenzione. Qualora l'Ente sia un Ente del Terzo settore, l'attività di volontariato è disciplinata dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117: i volontari non possono essere retribuiti, salvo il rimborso delle spese nei limiti di legge, e devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso terzi. Restano ferme le ulteriori disposizioni applicabili agli eventuali volontari non appartenenti ad ETS.

I volontari non possono in alcun caso essere impiegati in sostituzione degli operatori richiesti dagli standard organizzativi o dalla presente convenzione. La loro presenza deve avere carattere complementare e gratuito; le relative prestazioni non concorrono alla determinazione del costo del servizio, fatti salvi gli oneri assicurativi e gli eventuali rimborsi spese ammessi dalla normativa vigente e preventivamente autorizzati, ove posti a carico dell'A.C.

Art. 8

Partecipazione alla programmazione

L'A.C. promuove periodicamente, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con gli utenti, nonché con organismi ed istituzioni presenti sul territorio, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni e le modifiche da apportare al servizio prestato.

Art. 9

Corrispettivi

L'Ente si impegna ad assistere l'utenza secondo quanto previsto agli artt. 1 e 5 e con il personale di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Per il suddetto servizio l'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- Una somma mensile pari a € _____;
- Una somma giornaliera pari a € _____.

La quota mensile e quella giornaliera è determinata nella misura del 50% delle rette previste per la comunità alloggio per minori/anziani/disabili. Tale importo sarà adeguato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT delle rette stesse, mantenendo ferma la percentuale del 50%.

La liquidazione avverrà con cadenza bimestrale sulla base della documentazione prevista dalla presente convenzione, dei registri di presenza, della relazione mensile e della documentazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali, contributivi e previdenziali. L'Ente, ove soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A., trasmette le fatture tramite il Sistema di Interscambio ai sensi dell'art. 1, commi 209 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, con indicazione dei codici e degli elementi obbligatori previsti dalla normativa vigente.

È fatto obbligo all'Ente contraente di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, ove applicabili al rapporto, e in particolare di:

- comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; i pagamenti devono essere eseguiti mediante strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con le conseguenze previste dall'art. 3 della L. n. 136/2010 in caso di inosservanza;

- indicare nella fattura elettronica, ove previsto, il CIG e il CUP, secondo la disciplina vigente in materia di tracciabilità e fatturazione elettronica; resta fermo quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e dalle disposizioni attuative vigenti.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'ente locale; ove dovessero emergere degli errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente contraente, il quale invierà una nuova nota contabile entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'Ente Locale, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione, verificata la regolare esecuzione delle prestazioni e la correttezza della documentazione contabile, l'A.C. acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), secondo la disciplina vigente, e procede alle ulteriori verifiche fiscali e amministrative previste dalla legge.

Il pagamento è subordinato, ove ne ricorrano i presupposti, alla verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e successive modifiche e integrazioni.

La documentazione giustificativa può pervenire all'ente Locale, a mezzo lettera raccomandata o PEC o può essere presentata direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

I compensi come sopra determinati saranno aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento di costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Nessuna somma può, a qualsiasi titolo, essere richiesta dall'Ente ai soggetti ammessi per alcuna delle prestazioni erogate durante l'orario dell'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 10

Modifiche alla convenzione

Qualora mutamenti nella situazione personale o nel contesto socio-familiare dell'utenza richiedessero una rimodulazione dell'organizzazione e della gestione delle attività del centro, l'A.C. d'intesa con l'Ente contraente può procedere ad una modifica od integrazione di quanto previsto al precedente art. 5; ove ciò comporti una ridefinizione dei costi, si procederà al conseguente adeguamento dei corrispettivi.

Art. 11

Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti fino a definizione della controversia.

Art. 12

Clausola arbitrale

Per le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione della presente convenzione è competente l'Autorità giudiziaria ordinaria, salvo che le parti, nei limiti consentiti dalla legge e con specifico accordo, convengano il ricorso ad arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile. Restano ferme le controversie devolute dalla legge alla giurisdizione amministrativa.

Art. 13

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di un massimo di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e scadrà in ogni caso, salvi i casi di scioglimento anticipato dell'accordo, il 31/12/2029.

È escluso il rinnovo tacito.

L'eventuale prosecuzione, rinnovo, proroga o nuova convenzione potrà essere disposta esclusivamente nei casi, con le modalità e mediante gli atti consentiti dalla normativa vigente applicabile alla natura del rapporto, previa verifica del permanere dell'interesse pubblico, della copertura finanziaria e dei requisiti dell'Ente. Ove il rapporto rientri nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, trovano applicazione le relative disposizioni in materia di durata, opzioni e proroga; ove si tratti di convenzione con ETS, trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017.

Per il solo tempo strettamente necessario ad assicurare la continuità di prestazioni non differibili e nei limiti consentiti dalla legge, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio alle condizioni formalmente autorizzate dall'A.C., fermo restando il necessario previo atto amministrativo e il relativo impegno di spesa.

L'eventuale recesso dell'A.C. è esercitato nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dalla presente convenzione, con adeguata motivazione e nel rispetto degli obblighi assunti e della continuità delle prestazioni essenziali agli utenti.

ART. 14

Efficacia della convenzione

L'efficacia della presente convenzione resta subordinata all'acquisizione e/o verifica, secondo la normativa vigente, della documentazione e dei requisiti necessari e, in particolare:

- documentazione e verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, ove dovute, con riferimento ai soggetti individuati dall'art. 85 e secondo le forme di comunicazione o informazione antimafia applicabili; restano ferme le verifiche d'ufficio dell'Amministrazione e le disposizioni in materia di autocertificazione e acquisizione dei dati dalle Pubbliche Amministrazioni;
- provvedimento di autorizzazione al funzionamento e decreto di iscrizione all'Albo regionale delle istituzioni assistenziali, nella sezione pertinente e tipologia Centro diurno, ai sensi degli artt. 26 e 28 della L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi di cui al D.P.Reg. 29 giugno 1988 e al D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158, nonché delle successive disposizioni regionali vigenti;
- elenco nominativo aggiornato degli operatori impiegati, con indicazione dei titoli di studio, qualifiche professionali, mansioni e tipologia del rapporto, nonché ogni ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente ai fini della verifica dei requisiti strutturali, organizzativi, professionali, contributivi, assicurativi e di sicurezza.

Art. 15

Protocollo di legalità

L'Ente, nella persona del suo Rappresentante legale sottoscrive, unitamente alla presente convenzione, la dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).

ART. 16

Codice di comportamento

Il personale dell'Ente, per quanto compatibile e in relazione alle attività svolte in esecuzione della presente convenzione, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché dal vigente Codice di comportamento del Comune di Sciacca, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La violazione degli obblighi applicabili costituisce causa di responsabilità e può comportare le conseguenze previste dalla convenzione e dalla normativa vigente. Restano ferme le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza confluite nella sezione dedicata del PIAO, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

Art. 17

Sicurezza dei lavoratori

L'Ente è tenuto al rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nonché della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, provvedendo alla valutazione dei rischi, alla formazione, informazione e addestramento del personale, alla sorveglianza sanitaria ove prevista, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e a ogni ulteriore adempimento di propria competenza. Ove ricorrano i presupposti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, le parti cooperano e coordinano le misure di prevenzione e provvedono agli adempimenti relativi ai rischi interferenziali.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Comune di Sciacca è Titolare del trattamento per i trattamenti dei quali determina finalità e mezzi. L'Ente convenzionato dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Qualora l'Ente convenzionato, nell'esecuzione del servizio, tratti dati personali per conto del Comune, lo stesso è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR mediante apposito atto. L'Ente tratta i dati esclusivamente secondo le istruzioni documentate del Comune, garantisce che le persone autorizzate siano vincolate alla riservatezza e adotta misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, con particolare riguardo alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 e ai dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 GDPR. In caso di trattamento di dati di minori sono adottate cautele rafforzate coerenti con i principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza.

Per i trattamenti rispetto ai quali l'Ente convenzionato determina autonomamente finalità e mezzi, lo stesso opera quale autonomo Titolare del trattamento.

Il personale delle Parti che accede ai dati è tenuto alla riservatezza e al rispetto delle istruzioni ricevute. Gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione della Convenzione

Art. 19

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alla L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22 e relativi provvedimenti attuativi, alla L. 8 novembre 2000, n. 328, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ove applicabile, al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ove applicabile, alle disposizioni del codice civile e alle ulteriori norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 20

Registrazione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente se dovute.

Art. 21

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Sciacca

Art. 22

Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri inerenti la stipula della presente convenzione saranno a carico dell'Ente contraente.

Il Rappresentante Legale dell'Ente

Il Dirigente 3° Settore